

CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione
14a Seduta

Estratto del Verbale della seduta pubblica del 26/07/2017

Presiede il Sindaco della Città Metropolitana **MEROLA VIRGINIO**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

MANCA DANIELE(*)	EVANGELISTI MARTA
SETA ERIKA(**)	MENGOLI LORENZO
SANTONI ALESSANDRO	RAINONE PAOLO
ERRANI FRANCESCO	FERRI MARIARAFFAELLA
GNUDI MASSIMO	LELLI LUCA
LEMBI SIMONA	MONESI MARCO
PERSIANO RAFFAELE	RUSCIGNO DANIELE
SANTI RAFFAELLA(**)	SCALAMBRA ELISABETTA
TINTI FAUSTO(**)	VERONESI GIAMPIERO

Presenti n.15

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: SANTONI ALESSANDRO, RAINONE PAOLO, LEMBI SIMONA
Partecipa il Vice Segretario Generale FABIO ZANAROLI

omissis

DELIBERA N.43 - I.P. 2015/2017 - Tit./Fasc./Anno 7.1.5.2.0.0/4/2017

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'

Autostazione di Bologna S.r.l.: modifiche statuarie in adempimento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

DISCUSSIONE

SINDACO METROPOLITANO

Consigliere Veronesi.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI

Grazie, Sindaco. Io anche per economia espositiva facevo queste due proposte.

La prima era di accorpare la discussione di questo punto con quello successivo, che è autostazione Bologna, poi chiaramente votarli separatamente e se siete tutti d'accordo, visto che le ho già enucleate una per una in Commissione, non starei a elencarvi nuovamente le modifiche articolo per articolo tanto per SRM quanto per autostazione, ma mi rimetto a voi.

SINDACO METROPOLITANO:

Proceda.

CONSIGLIERE VERONESI:

Per quanto riguarda SRM Società Reti Mobilità voi sapete che la Città Metropolitana di Bologna è socia di SRM con una percentuale del 38 e 37% e l'altra unica partecipata, così come anche per autostazione è il Comune di Bologna che in questo caso (il caso sulla SRM) detiene il 61 – 63%.

Si tratta in ambedue i casi – e è per questo che ho chiesto di accorpare la discussione – degli adeguamenti al Testo Unico in materia di società e partecipazione pubblica sulla base del decreto legislativo 175/2016 così come novellato dal decreto legislativo 100 del 2017.

Pertanto, diciamo che il decreto legislativo in questione, così come modificato dal correttivo impone nella sostanza la necessità di procedere a adeguare gli statuti societari entro il termine del 31 di luglio.

Per quanto riguarda SRM vi ho elencato articolo per articolo tutte le modifiche dicendovi che sulla base di quell'elencazione noi riteniamo che tali modifiche recepiscano le variazioni necessarie per adeguare lo Statuto medesimo alle novità introdotte dal decreto legislativo 175/2016; lo stesso concetto valga per autostazione di Bologna dove c'è semplicemente una partecipazione diversa, ma sono medesimi soggetti: Città Metropolitana per il 33, 11%; Comune di Bologna per il 66,89%, anche qui adeguamento dello Statuto al decreto legislativo 175/2016 così come novellato dal decreto legislativo 100 del 2017 e anche in questo caso, elencate tutte le modifiche riteniamo che tale modifiche statutarie recepiscano le variazioni necessarie per adeguare lo Statuto alle novità del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, risultando quindi le modifiche al medesimo conformi e nel contempo introducendo anche direi alcuni miglioramenti del modello organizzativo, anche in conformità alle previsioni del documento unico di programmazione della Città Metropolitana e del Comune di Bologna agevolando così il controllo dei soci sulla società.

Grazie.

SINDACO METROPOLITANO:

La discussione è su tutte e due gli oggetti?

Come volete.

Evangelisti.

CONSIGLIERE EVANGELISTI:

La contestazione e il rilievo è nel metodo e nel merito.

Quanto al metodo, si tratta di questi due oggetti e di alcuni già trattati nei precedenti Consigli, tutti importanti e delicati e tutti non adeguatamente trattati; senza nulla togliere al consigliere Veronesi, che appunto in Commissione si spende e non poco, però c'è proprio una velocità, probabilmente dettata dai tempi, non lo sappiamo, sta di fatto che nel giro di qualche giorno e per noi seduta stante, quindi di qualche ora, ci troviamo a dover approvare questi oggetti importanti.

Nel merito la mia considerazione sarà soltanto in ordine alla modifica statutaria di autostazione, in particolare l'articolo 21, comma terzo, a mio avviso, o è scritto male o lascia presagire, un po' come abbiamo detto in Commissione, quelle che saranno le scelte. Nella fattispecie, appunto, prevede la facoltà di nomina di un Direttore generale e viene giustificata la possibilità di nomina, dicendo però che causa aggravio di responsabilità e di lavoro che la struttura deve sopportare, utilizzando quindi un tempo presente e lasciando presagire la considerazione che quindi si sa già che ci sarà questo aggravio di lavori e quindi inevitabilmente che ci sarà la nomina del Direttore generale.

Ritengo che, laddove appunto non ci sia niente di male, se la scelta dell'Ente è quella, raccomanderei prudenza: non vorrei che la Città Metropolitana alla fine si riducesse, senza nulla togliere nel merito ai Direttori generali, ad un ente che nomina soltanto figure dirigenziali e poi non entra propriamente nel merito.

SINDACO METROPOLITANO:

Ci sono altri? Santoni, prego.

CONSIGLIERE SANTONI:

Grazie. Volevo anticipare la mia dichiarazione di voto, che sarà diversa fra il primo oggetto e il secondo: la prima sarò favorevole perché chiaramente in Commissione è stato ben specificato che le modifiche statutarie proposte recepiscono di fatto le novità introdotte da nuovi disposti normativi e, al contempo, introducono alcuni miglioramenti al modello organizzativo, anche in conformità al DUP, quindi se nel primo caso ritengo sia opportuno votare a favore, nel secondo, anche alla luce di quello che diceva la consigliere Evangelisti, anticipo che mi asterrò.

SINDACO METROPOLITANO:

Ci sono altri interventi?

Prego.

CONSIGLIERE VERONESI

Molto brevemente perché in realtà sono temi che abbiamo già affrontato in Commissione, quindi, nel pieno rispetto di ciò che è stato detto, i ritmi sono oggettivamente serrati e questo è vero, un po' per tutti, ma in realtà faccio mie le parole utilizzate anche dalla Dirigente che era in Commissione, nel senso che non posso sapere, non vedendo nella sfera, se verrà nominata una figura dirigenziale o meno. E' stato, però, precisato che attualmente non esiste una figura apicale, quindi laddove dovesse essere nominata, credo che per una struttura come quella di autostazione, non sarebbe nulla di problematico.

L'altra è che ribadisco quello che è già stato detto in Commissione, ma credo che sia interessante e importante per tutta la nostra ferma volontà di fare poi una funzione conoscitiva proprio sul progetto autostazione perché, badate, per me che in parte l'ho già visto, credo valga proprio la pena di essere analizzato approfonditamente, sia per conoscerne i contenuti, ma proprio anche per conoscerne il valore, perché stiamo parlando di qualcosa che, secondo me, valorizzerà molto quell'area in particolar modo, ma il nostro Comune in generale. Grazie.

SINDACO METROPOLITANO:

Bene, dopo questa breve replica, passiamo alla votazione

omissis

Apriamo adesso la votazione sull'oggetto n. 9 relativo all'autostazione di Bologna.

Voti totali 15, favorevoli 11, astenuti 3, contrari 1. La delibera è approvata.

Votiamo adesso l'immediata eseguibilità.

Voti totali 15, favorevoli 11, astenuti 3, contrari 1. E' approvata l'immediata eseguibilità.

Oggetto: Autostazione di Bologna S.r.l.: modifiche statuarie in adempimento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statuarie di Autostazione di Bologna S.r.l., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea Straordinaria dei soci convocata a tale scopo per il 31 luglio p.v. in prima convocazione e, occorrendo, il 3 agosto p.v. in seconda convocazione, e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiarà il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

La Città metropolitana è socio di Autostazione di Bologna S.r.l. con una quota di Euro 52.000,00, pari al 33,11% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 157.043,00 mentre la restante parte di Euro 105.043,00, pari al 66,89%, è detenuta dal Comune di Bologna.

La Città metropolitana e il Comune di Bologna esercitano congiuntamente sulla società - che svolge il servizio di interesse generale relativo alla gestione del terminal di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna - un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, secondo il modello societario dell'in house providing.

Nell'ambito del quadro evolutivo riguardante la normativa societaria, si richiama il D.Lgs. 175/2016 relativo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, ha determinato una revisione complessiva della disciplina riguardante tali realtà. In particolare la nuova disciplina contiene prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico e ulteriori specifiche disposizioni per le società che adottano il modello in house providing, fra cui rientra Autostazione di Bologna S.r.l., in quanto soggetta al controllo analogo congiunto dei due soci partecipanti, come già rilevato. Pertanto il decreto legislativo in questione, così come modificato, impone la necessità di procedere ad adeguare gli statuti societari alle novità dallo stesso entro il termine del 31 luglio p.v.. Si dà atto che il testo delle modifiche statuarie, allegato sub 1) alla presente quale parte integrante e sostanziale, è stato concordato dai soci Città metropolitana e Comune di Bologna, sentita la società.

L'organo amministrativo di Autostazione di Bologna S.r.l., con comunicazione in atti al PG. 44760/2017, ha convocato un'Assemblea straordinaria dei Soci per il 31 luglio 2017 p.v., in prima

convocazione e, occorrendo, per il 3 agosto p.v., in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.: Modifiche dello Statuto dello statuto societario a seguito del D.Lgs. 175/2016 e D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, correttivo al “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” GU n. 147 del 26/06/2017.

Le variazioni dello statuto in particolare riguardano:

- art. 1 “Denominazione”, l'esplicitazione che la società è organizzata ed operata in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano;
- art 4 “Oggetto”, l'esplicitazione dell'attività della società con evidenziazione del limite di legge relativo all'attività svolta a favore di soggetti diversi dai soci, prevedendo che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in coerenza all'art. 16, comma 3, del Testo Unico, così come successivamente modificato; si precisa che il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- art 11 “convocazione dell'Assemblea”, la precisazione, al comma 7, in ordine all'assemblea totalitaria resa necessaria per una maggiore aderenza all'art. 2479 bis del Codice Civile;
- art 13 “decisione dei soci”, l'introduzione, delle seguenti previsioni: al comma 2, lett. a), approvazione del bilancio che dovrà essere integrato/corredato della relazione sul governo societario in coerenza all'art. 6, comma 4, del Testo Unico; ai commi 4 e 5, divieto a tutti gli organi societari di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività e trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi nonché divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società in coerenza con l'art 11, comma 9, lett. c) e d) del Testo Unico;
- art. 15 “Organo Amministrativo”, l'introduzione, al comma 1, della previsione che l'amministrazione della società può essere demandata ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale; la precisazione, al comma 3, che in caso di scelta dell'Amministratore Unico, lo stesso sarà nominato dall'Assemblea su designazione congiunta di Comune e Città metropolitana; la sostituzione, al comma 5, in relazione alla rappresentanza di genere, del richiamo normativo del D.P.R. 251 del 30/11/2012 con la Legge 120/2011, evidenziando che l'attuale statuto di Autostazione già contiene il riferimento alla parità di genere e pertanto risulta già adeguato alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in questione. Analoga sostituzione è stata effettuata con riferimento all'art. 25, comma 2, relativo alla nomina del Collegio Sindacale;
- art. 16 “Cessazione dell'organo amministrativo”, la precisazione della relativa disciplina anche in caso di cessazione dell'Amministratore Unico, oltre che del C.d.A., evidenziando che in caso di cessazione sia dell'Amministratore Unico sia della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, in attesa della

loro sostituzione, i medesimi potranno compiere solo gli atti di ordinaria Amministrazione;

- art. 17 “Convocazioni e riunioni dell’organo amministrativo”, l'introduzione, al comma 3, qualora la società sia affidata all'Amministratore Unico, dell'obbligo di assumere le decisioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale e di inviare per conoscenza ai soci oltre l'avviso di convocazione anche le determinazioni assunte entro 7 giorni dall'adozione, ai sensi dell’art. 18.2 dello statuto, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'in house providing;
- art 18 “Validità delle deliberazioni dell’organo amministrativo”, l’introduzione, al comma 3, della previsione che sia l’Amministratore Unico sia il Consiglio di Amministrazione devono corrispondere alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all’art 147 quater del D.Lgs. 267/2000;
- art 21 “Poteri dell’organo amministrativo”, l’introduzione, al comma 2, della previsione, che laddove sia costituito in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, parte delle attribuzioni e dei poteri, a non più di un Amministratore, con la qualifica di Consigliere delegato, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea in coerenza all’art 11, comma 9, lett. a) del Testo Unico; la possibilità, al comma 3, di nominare un Direttore Generale, da parte dell’Organo amministrativo, anche alla luce degli aggravati di responsabilità e di lavoro che la struttura deve sopportare nel corso e a seguito della realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’immobile autostazione, che può partecipare alle sedute dell’organo amministrativo su invito dello stesso e senza diritto di voto; il Direttore Generale, se nominato e se titolare di deleghe, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale;
- art 23 “rappresentanza sociale”, l'esclusione, al comma 3, della possibilità di istituire la carica di Vice Presidente, confermando che in caso di assenza o impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano in ordine d’età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, in coerenza con l’art 11, comma 9, lett. b) del Testo Unico;
- art. 26 “Esercizio sociale e bilancio”, l'introduzione, al comma 1, della previsione che entro il mese di settembre, l'Amministratore Unico deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.

Si dà atto che si è inoltre proceduto alla sostituzione dell’Ente Provincia con l’Ente Città metropolitana, in adempimento alla legge 7 aprile 2014 n. 56, mentre alcuni articoli sono stati adeguati inserendo il riferimento dell’organo amministrativo al posto del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra esposto, si rileva che le modifiche statutarie proposte recepiscono le variazioni necessarie per adeguare lo statuto medesimo alle novità introdotte dal D.Lgs. 175/20116 concernente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e succ. mod., risultando pertanto le modifiche al medesimo conformi e nel contempo introducono alcuni miglioramenti del modello

organizzativo, anche in conformità alle previsioni del Documento Unico di Programmazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, agevolando così il controllo dei soci sulla società.

Si dà atto che la delibera è stata inviata al Dirigente del Servizio trasporti della Città Metropolitana per le opportune informazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di Autostazione di Bologna S.p.A., convocata per il 31 luglio p.v., in prima convocazione, ed occorrendo, il 3 agosto p.v. in seconda convocazione.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 26 luglio 2017.

Allegati

sub 1) modifiche statutarie

¹ Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.11 (MEROLA VIRGINIO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.1 (EVANGELISTI MARTA), e astenuti n.3 (MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO, RAINONE PAOLO), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n. 11 (MEROLA VIRGINIO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.1 (EVANGELISTI MARTA), e astenuti n.3 (MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO, RAINONE PAOLO), resi con strumentazione elettronica.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco metropolitano VIRGINIO MEROLA - Il Vice segretario Generale FABIO ZANAROLI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 28/07/2017 al 11/08/2017.

Bologna, 28/07/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

STATUTO AUTOSTAZIONE S.R.L. LUGLIO 2017

<p>Art. 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L."</p> <p>1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Provincia di Bologna.</p>	<p>Art. 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L." organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano.</p> <p>1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Provincia Città Metropolitana di Bologna.</p>
<p>Art. 2 – SEDE</p> <p>2.1 La Società ha sede in Bologna.</p>	<p>Art. 2 – SEDE</p> <p>2.1 La Società ha sede in Bologna.</p>
<p>Art. 3 - DURATA</p> <p>3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.</p>	<p>Art. 3 - DURATA</p> <p>3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.</p>
<p>Art. 4 - OGGETTO</p> <p>La società ha per oggetto esclusivo, per conto del Comune e della Provincia di Bologna, la gestione della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna.</p> <p>4.2 La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.</p> <p>4.3 Si intendono ricompresi nello scopo sociale anche:</p> <p>a) la progettazione per conto proprio, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento, la locazione degli spazi costituenti il complesso immobiliare, le manutenzioni, le innovazioni, i</p>	<p>Art. 4 - OGGETTO</p> <p>4.1 La società ha per oggetto esclusivo, per conto del Comune e della Provincia Città Metropolitana di Bologna, la gestione del servizio di interesse generale della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna, nel rispetto della legislazione vigente.</p> <p>4.2 La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.</p> <p>4.3 Si intendono ricompresi nello scopo sociale anche:</p> <p>a) la progettazione per conto proprio, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento, la</p>

<p>completamenti richiesti per il buon funzionamento della stazione terminale;</p> <p>b) l'offerta del servizio di autostazione agli autoservizi non di linea;</p> <p>c) la gestione, anche mediante appalti o sub-concessioni, di servizi a carattere commerciale, ivi compresi i servizi di parcheggio e sosta, nonché di esercizi commerciali per la fornitura di beni e servizi comunque connessi od utili al più efficiente ed economico esercizio della stazione terminale.</p> <p>4.4 La Società può compiere, nei limiti previsti dall'ordinamento e nel rispetto della legislazione speciale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>locazione degli spazi costituenti il complesso immobiliare, le manutenzioni, le innovazioni, i completamenti richiesti per il buon funzionamento della stazione terminale;</p> <p>b) l'offerta del servizio di autostazione agli autoservizi non di linea;</p> <p>c) la gestione, anche mediante appalti o sub-concessioni, di servizi a carattere commerciale accessori, ivi compresi i servizi di parcheggio e sosta, nonché di esercizi commerciali per la fornitura di beni e servizi comunque connessi od utili al più efficiente ed economico esercizio della stazione terminale.</p> <p>4.4 La Società può compiere, nei limiti previsti dall'ordinamento e nel rispetto della legislazione speciale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che siano ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>4.5 La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 157.043,00 (centocinquantasettemilaquarantatre virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.</p>	<p>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 157.043,00 (centocinquantasettemilaquarantatre virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.</p>
<p>Art. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE</p>	<p>Art. 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE</p>

<p>6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alle sottoscrizioni pervenute, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.</p> <p>6.2 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci</p>	<p>6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alle sottoscrizioni pervenute, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.</p> <p>6.2 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci</p>
<p>Art. 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI</p> <p>7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>7.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.</p> <p>7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..</p>	<p>Art. 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI</p> <p>7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>7.2 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.</p> <p>7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..</p>
<p>Articolo 8 - PROPRIETA' PUBBLICA, DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</p> <p>8.1 Il capitale della Società é interamente</p>	<p>Articolo 8 - PROPRIETA' PUBBLICA, DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</p> <p>8.1 Il capitale della Società é interamente</p>

<p>pubblico e riservato a Comune e Provincia di Bologna in quanto la società realizza in favore esclusivamente dei medesimi attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.</p> <p>8.2 La partecipazione dei soci è trasferibile unicamente tra i medesimi e non può formare oggetto di pegno e di usufrutto.</p>	<p>pubblico e riservato a Comune e Provincia Città Metropolitana di Bologna in quanto la società realizza in favore esclusivamente dei medesimi attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.</p> <p>8.2 La partecipazione dei soci è trasferibile unicamente tra i medesimi e non può formare oggetto di pegno e di usufrutto.</p>
<p>Art. 9 – RECESSO DEL SOCIO</p> <p>9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, nonché qualora venga meno - per norma di legge - la competenza all'affidamento dei servizi gestiti dalla società o - per volontà espressa da uno degli Enti soci - l'opportunità e la convenienza dell'affidamento di servizi strumentali nonché la strumentalità dei medesimi alle finalità istituzionali.</p>	<p>Art. 9 – RECESSO DEL SOCIO</p> <p>9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, nonché qualora venga meno - per norma di legge - la competenza all'affidamento dei servizi gestiti dalla società o - per volontà espressa da uno degli Enti soci - l'opportunità e la convenienza dell'affidamento di servizi strumentali nonché la strumentalità dei medesimi alle finalità istituzionali dei servizi svolti.</p>
<p>Art. 10 - TITOLI DI DEBITO</p> <p>10.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. .</p> <p>10.2 L'emissione dei titoli di debito, è deliberata dall'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, che disciplinerà altresì limiti, modalità e condizioni dell'emissione.</p>	<p>Art. 10 - TITOLI DI DEBITO</p> <p>10.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. .</p> <p>10.2 L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, che disciplinerà altresì limiti, modalità e condizioni dell'emissione.</p>
<p>Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.</p> <p>11.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenen-</p>	<p>Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.</p> <p>11.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione dall'organo amministrati-</p>

<p>te l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare - comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.</p> <p>11.3 Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli organi degli Enti Soci, il C.d.A. dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli Enti Soci comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, il C.d.A. potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.</p> <p>11.4 Gli amministratori dovranno altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda da un singolo socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Gli amministratori dovranno inoltre provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, quando ne sia fatta richiesta da un socio entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione. In tal caso gli amministratori provvedono ad inviare la nuova convocazione con l'ordine del giorno integrato secondo le richieste dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>11.5 Nei casi di cui al precedente comma, la relazione illustrativa di cui al comma 11.2 dovrà essere predisposta dai soci richiedenti la</p>	<p>vo mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare - comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.</p> <p>11.3 Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli organi degli Enti Soci, il C.d.A. <i>l'organo amministrativo</i> dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli Enti Soci comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, C.d.A. <i>l'organo amministrativo</i> potrà procedere alla convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al punto precedente, senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.</p> <p>11.4 Gli amministratori dovranno <i>L'organo amministrativo dovrà</i> altresì convocare senza ritardo l'assemblea anche quando ne è fatta domanda da un singolo socio e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Gli amministratori dovranno <i>L'organo amministrativo dovrà</i>, inoltre, provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, quando ne sia fatta richiesta da un socio entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione. In tal caso gli amministratori provvedono <i>l'organo amministrativo provvede</i> ad inviare la nuova convocazione con l'ordine del giorno integrato secondo le richieste dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>
---	---

<p>convocazione dell'assemblea ovvero l'integrazione dell'ordine del giorno.</p> <p>11.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>11.7 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p> <p>11.8 Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.</p> <p>11.9 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni</p>	<p>11.5 Nei casi di cui al precedente comma, la relazione illustrativa di cui al comma 11.2 dovrà essere predisposta dai soci richiedenti la convocazione dell'assemblea ovvero l'integrazione dell'ordine del giorno.</p> <p>11.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>11.7 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita Sono comunque valide le assemblee, anche non convocate ai sensi del presente articolo, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci e l'Amministratore Unico o la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci sono presenti o informati della riunione con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento e nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione dell'argomento.</p> <p>11.8 Ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea dell'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dalla data della adunanza.</p> <p>11.9 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative</p>
--	--

<p>della dilazione.</p>	<p>alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p>
<p>ART. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>12.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>12.3 Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea o da un notaio e, qualora lo ritenga opportuno da due scrutatori, designati dall'Assemblea tra i soci e/o tra i Sindaci.</p>	<p>ART. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>12.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>12.2 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal l'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea o da un notaio e, qualora lo ritenga opportuno da due scrutatori, designati dall'Assemblea stessa tra i soci e/o tra i Sindaci.</p>
<p>ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI</p> <p>13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o uno dei soci sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;</p>	<p>ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI</p> <p>13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o uno dei soci sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>13.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio, integrato/corredato della relazione sul governo socie-</p>

<p>b) la determinazione della durata del mandato dell'organo amministrativo nonché del compenso spettante al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione - nominati con le modalità di cui al successivo art. 15 - nonché un eventuale importo complessivo a disposizione per la remunerazione di eventuali di particolari cariche attribuite agli amministratori;</p> <p>c) la determinazione del compenso dei sindaci nominati con le modalità di cui al successivo art. 24;</p> <p>d) le modificazioni dello statuto;</p> <p>e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>f) lo scioglimento e la liquidazione della Società nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;</p> <p>g) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi e dei budget annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti dall'organo amministrativo;</p> <p>h) l'alienazione, compravendita e permuta riferite a beni immobili, brevetti, rami d'azienda;</p> <p>i) le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;</p> <p>l) l'assunzione di mutui;</p> <p>m) l'assunzione di attività o di servizi, compresi nello scopo sociale, e la dismissione di attività o di servizi già esercitati;</p> <p>n) l'emissione di titoli di debito</p> <p>o) i criteri di determinazione delle tariffe di pe-</p>	<p>tario richiesta ai sensi delle leggi vigenti e la destinazione degli utili;</p> <p>b) la determinazione della durata del mandato dell'organo amministrativo - nominato con le modalità di cui al successivo art. 15 - nonché del compenso ad esso spettante al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione nominati con le modalità di cui al successivo art. 15 - nonché oltre ad un eventuale importo complessivo a disposizione per la remunerazione remunerazione di eventuali di particolari cariche attribuite agli amministratori;</p> <p>c) la determinazione del compenso dei sindaci nominati con le modalità di cui al successivo art. 24 25;</p> <p>d) le modificazioni dello statuto;</p> <p>e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>f) lo scioglimento e la liquidazione della Società nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;</p> <p>g) l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi e dei budget annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti dall'organo amministrativo;</p> <p>h) l'alienazione, compravendita e permuta riferite a beni immobili, brevetti, rami d'azienda;</p> <p>i) le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;</p> <p>l) l'assunzione di mutui;</p> <p>m) l'assunzione di attività o di servizi, ricom-</p>
--	---

<p>daggio da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico accedenti la Stazione</p> <p>13.3 Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare.</p>	<p>presi nello scopo sociale, e la dismissione di attività o di servizi già esercitati;</p> <p>n) l'emissione di titoli di debito;</p> <p>o) i criteri di determinazione delle tariffe di pedaggio da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico accedenti la Stazione;</p> <p>13.3 Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare.</p> <p>13.4 In relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi.</p> <p>13.5 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.</p>
<p>Art. 14 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>14.1 Per la validità delle deliberazioni assembleari inerenti gli argomenti di cui al precedente art. 13.2 lettere d) e) f) g) h) i) l) m) n), o) tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di Comune e Provincia di Bologna.</p> <p>4.1 4.1 14.2 Per tutte le altre deliberazioni è sufficiente il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p>	<p>Art. 14 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>14.1 Per la validità delle deliberazioni assembleari inerenti gli argomenti di cui al precedente art. 13.2 lettere d) e) f) g) h) i) l) m) n), o) tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di Comune e Provincia Città Metropolitana di Bologna.</p> <p>14.2 Per tutte le altre deliberazioni è sufficiente il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p>
<p>Art. 15 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea sulla base delle seguenti modalità: 2 (due) designati dal Comune di Bologna, di cui uno con funzioni di Presidente e uno (1) designato dalla Provincia.</p>	<p>Art. 15 - Consiglio di Amministrazione ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>15.1 L'amministrazione della società può essere demandata ad un Amministratore Unico oppure, nel caso in cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da</p>

<p>Le designazioni di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi del DPR 30/11/2012, n.251.</p> <p>L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.</p> <p>15.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi. Essi sono rieleggibili.</p>	<p><i>richiedere una gestione pluripersonale, ad un Consiglio di Amministrazione, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.</i></p> <p><i>15.2 L'organo di amministrazione, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, resta in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</i></p> <p><i>15.13 L'Amministratore Unico viene nominato dall'assemblea su designazione congiunta di Comune e Città Metropolitana di Bologna.</i></p> <p><i>15.4 La società è amministrata da un In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso è composto da 3 (tre) membri componenti nominati dall'assemblea sulla base delle seguenti modalità: 2 (due) designati dal Comune di Bologna, di cui uno con funzioni di Presidente e uno (1) designato dalla Provincia Città Metropolitana.</i></p> <p><i>15.5 Le designazioni di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.</i></p> <p><i>15.6 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.</i></p>
<p>15.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato</p>	<p><i>ART. 16 Cessazione dell'organo amministrativo.</i></p> <p><i>16.1 La cessazione degli amministratori o</i></p>

ricostituito.

15.4. La cessazione per dimissioni ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

15.5 Se per qualsiasi causa venga a mancare uno o più amministratori, quello o quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, sempre nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti punti.

15.6 Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto dal momento della dichiarazione della medesima da parte del Consiglio di Amministrazione.

15.7 Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori inadempimenti, imputabili ai medesimi per dolo o colpa grave, delle disposizioni adottate dagli Enti soci, inerenti la gestione del servizio e contenute in apposita Convenzione tra gli Enti medesimi e la società.

dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, secondo le disposizioni di legge vigenti. Tale previsione è valida anche in caso di cessazione dell'Amministratore unico per dimissioni.

16.2. In caso di Consiglio di Amministrazione, la cessazione per dimissioni ha effetto immediato, salvo esplicito differimento da parte dell'interessato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

16.3 Se per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più amministratori, quello o quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, sempre nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti punti.

16.4 Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto dal momento della dichiarazione della medesima da parte del organo amministrativo.

16.5 Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori inadempimenti, imputabili ai medesimi per dolo o colpa grave, delle disposizioni adottate dagli Enti soci, inerenti la gestione del servizio e contenute in apposita Convenzione tra gli

	<p>Enti medesimi e la società.</p> <p>16.6 L'Amministratore Unico cessato o il Consiglio di Amministrazione, di cui sia cessata la maggioranza, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>ART.16 - CONVOCAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno solo dei suoi membri o dai sindaci effettivi.</p> <p>16.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, con avviso da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno.</p> <p>16.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>16.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.</p> <p>16.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio di</p>	<p>ART. 16 17 - CONVOCAZIONI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL- L'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>17.1 Il Consiglio L'organo amministrativo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore Unico lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno solo dei suoi membri componenti o dai sindaci effettivi.</p> <p>17.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età, con avviso da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno.</p> <p>16.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>17.3 L'Amministratore Unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione - che deve essere comunicato</p>

<p>Amministrazione può avvenire anche in video-conferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.</p>	<p>con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento - contiene l'ordine del giorno e deve essere inviato per conoscenza ai soci.</p> <p>17.4 Il Consiglio di Amministrazione L'organo amministrativo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.</p> <p>17.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'organo amministrativo può avvenire anche in video-conferenza o teleconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Il Consiglio si considera tenuto La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o l'Amministratore Unico ed il Segretario della riunione.</p>
<p>ART.17 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>17.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di tutti gli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>ART. 1718 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI</p> <p>DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di tutti gli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>18.2 Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17.3,</p>

	<p><i>verranno inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dall'adozione.</i></p> <p>18.3 L'Amministratore unico, o il Consiglio di Amministrazione, corrispondono alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147-quater del Dlgs. 267/2000.</p>
<p>ART. 18 - REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>18.1 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.</p>	<p>ART. 18 19 - REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>19.1 Le deliberazioni del Consiglio dell'organo amministrativo sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione, o dell'Amministratore Unico, e del Segretario.</p>
<p>ART. 19 - COMPENSO AL PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>19.1 Al Presidente e agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea dei soci in conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 13, lett. b.</p>	<p>ART. 19 20 - COMPENSO AL PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>20.1 Al Presidente e agli amministratori Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea dei soci in conformità alla normativa vigente ai sensi dell'art. 13, lett. b. e in base a quanto stabilito dall'art. 13.2 lett.b) del presente Statuto.</p>
<p>ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma</p>	<p>ART. 21 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione L'organo amministrativo, ferme restando le com-</p>

di legge e di statuto, provvede alla gestione della società.

In particolare il Consiglio:

- predispone e sottopone all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società nonché le proposte di deliberazione di cui all'art. 13.2, ad eccezione di quelle previste alle lettere b) e c);
- cura l'esecuzione di tutti i deliberati.

20.2 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

Non sono delegabili le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile.

20.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

petenze dell'Assemblea **e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai soci**, a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società.

In particolare il Consiglio:

- predispone e sottopone all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società nonché le proposte di deliberazione di cui all'art. 13.2, ad eccezione di quelle previste alle lettere b) e c);
- cura l'esecuzione di tutti i deliberati.

21.2 Laddove sia costituito in forma collegiale, il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, a non più di un amministratore, con la qualifica di Consigliere Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi componenti.

Non sono delegabili le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile.

21.3 L'Organo amministrativo potrà nominare un Direttore Generale, determinandone i compiti, i poteri e la retribuzione, che può partecipare alle sedute dell'Organo Amministrativo su invito dello stesso e senza diritto di voto.

21.4 L'organo delegato, ivi compreso l'eventuale Direttore Generale qualora titolare di deleghe, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale

	<p><i>tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.</i></p>
<p>ART. 21 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA</p> <p>21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione ai soci.</p> <p>21.2 Il Consiglio di Amministrazione informa, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.</p>	<p>ART. 21 22 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA</p> <p><i>22.1 Laddove l'organo amministrativo sia costituito in forma collegiale,</i> il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione ai soci.</p> <p><i>22.2</i> Il Consiglio di Amministrazione <i>L'organo amministrativo</i> informa, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte <i>dai soci.</i></p>
<p>ART 22 - RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>22.1 Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega e/o di speciali incarichi, nei limiti dei poteri loro conferiti.</p>	<p>ART 23 - RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p><i>23.1 L'addove l'organo amministrativo sia collegiale,</i> il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai membri del Consiglio di Amministrazione <i>ai componenti muniti</i> di delega e/o di speciali</p>

	<p>incarichi, nei limiti dei poteri loro conferiti.</p> <p>23.2 Ai fini della sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, la società viene rappresentata dal componente dell'organo amministrativo più anziano in ordine di età, mentre in caso di organo monocratico, l'Amministratore Unico è sostituito dal Direttore Generale, se istituito.</p> <p>23.3 E', in ogni caso, esclusa la carica di Vice Presidente se non ai fini di cui al precedente comma, e l'assunzione della carica non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>23.4 In caso di organo amministrativo monocratico, l'Amministratore Unico rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.</p>
<p>ART 23 - CONTROLLO DEI SOCI</p> <p>23.1 Ciascun socio ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società, nonché di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</p>	<p>ART 24 - CONTROLLO DEI SOCI</p> <p>24.1 Ciascun socio ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società, nonché di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</p>
<p>ART 24 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>24.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio ha i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter</p> <p>24.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre</p>	<p>ART 25 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio ha i poteri ed i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-ter bis.</p>

membri effettivi e due supplenti ed è nominato dai soci sulla base delle seguenti modalità: n.2 (due) componenti effettivi e 1 (uno) supplente designati dal Comune di Bologna e 1 (uno) componente, con funzione di Presidente del Collegio, e 1 (uno) supplente, designati dalla Provincia di Bologna. Le designazioni dei componenti effettivi di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi del DPR 30/11/2012, n.251. Per la designazione dei membri supplenti i due enti soci concorderanno i nominativi per assicurare medesima rappresentanza.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il mantenimento della rappresentanza di genere all'interno dell'organo.

24.3 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

24.4 I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

24.5 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

24.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi sindaci. Esso è validamente

25.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre **membri componenti** effettivi e due supplenti ed è nominato dai soci sulla base delle seguenti modalità: n.2 (due) componenti effettivi e 1 (uno) supplente designati dal Comune di Bologna e 1 (uno) componente, con funzione di Presidente del Collegio, e 1 (uno) supplente, designati dalla Provincia Città Metropolitana di Bologna. Le designazioni dei componenti effettivi di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi **della legge 12 luglio 2011, n. 120**. Per la designazione dei **membri componenti** supplenti i due enti soci concorderanno i nominativi per assicurare medesima rappresentanza.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il mantenimento della rappresentanza di genere all'interno dell'organo.

25.3 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, **secondo quanto previsto dall'art. 13.2, lett. c) del presente Statuto.**

25.4 I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

25.5 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre

<p>costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.</p> <p>24.7 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p>società.</p> <p>25.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.</p> <p>25.7 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>
<p>ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p> <p>25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo con la relazione del Collegio Sindacale, e all'espletamento delle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.</p>	<p>ART. 26- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p> <p>26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. <i>Entro il mese di settembre del medesimo anno, l'organo amministrativo deve presentare ai soci un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi.</i></p> <p>26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla compi-</p>

	<p>lazione del bilancio di esercizio, corredandolo con la relazione del Collegio Sindacale, e all'espletamento delle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge e di statuto.</p>
<p>Art. 26 - UTILI</p> <p>26.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, vengono destinati al miglioramento dell'immobile dell'Autostazione e dei servizi connessi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio.</p>	<p>Art. 27 - UTILI</p> <p>27.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, vengono destinati al miglioramento dell'immobile dell'Autostazione e dei servizi connessi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio.</p>
<p>Art. 27 – PRESCRIZIONE DEL DIVIDENDO</p> <p>27.1 In caso di delibera di ripartizione degli utili ai soci, i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p>	<p>Art. 28 – PRESCRIZIONE DEL DIVIDENDO</p> <p>28.1 In caso di delibera di ripartizione degli utili ai soci, i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p>
<p>Art. 28 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p>In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più Liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.</p>	<p>Art. 29 – LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p>29.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione, e nomina uno o più Liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.</p>
<p>Art. 29 - RINVIO</p> <p>29.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.</p>	<p>Art. 30 - RINVIO</p> <p>30.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.</p>